



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 5 del 24/01/2012

Oggetto: DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA. LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N° 148 DI CONVERSIONE DEL D.L. N.138 DEL 13.08.2011 RECANTE MISURE PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO.ADEMPIMENTI

L'anno **duemiladodici** , addì **ventiquattro** , del mese di **gennaio** , alle ore **16,50** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	FERRANDINO GIOVANNI	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	D'AMBRA GUGLIELMO	Si
ZABATTA VINCENZO	Si	SORRENTINO GIOVANNI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	IANNOTTA SANDRO	Si
FERRANDINO CIRO	Si	CONTE DAVIDE	Si
MAZZELLA GIOSUE'	No	MONTAGNA LUCA	Si
BERNARDO CARMINE	Si	AMALFITANO MARIO	Si
AMBROSINO ROSA	No	SCOTTI GENNARO	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	Si	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **18** Totale Assenti **3**

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 3) all'o.d.g. di cui all'oggetto.

omissis

Conclusa la discussione **il Presidente** pone in votazione l'argomento di cui all'oggetto, il quale viene approvato all'unanimità dai diciotto consiglieri presenti e votanti, con esito proclamato dallo stesso Presidente.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

C00005

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 2, Manovra economica bis D.L. n° 138/2011 coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n° 148 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

<< a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto: dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi;

e) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

f) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

g) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo>>.

➤ E' stato successivamente approvato lo schema di decreto Legislativo "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace" che prevede la soppressione prima, e l'accorpamento poi, di 674 uffici del giudice di pace su 846, con l'obiettivo di recuperare risorse, sia di giudici che di personale, da ridistribuire sul territorio. Per quanto riguarda il Circondario del Tribunale di Napoli sono indicati come soppressi il Giudice di Pace di Afragola, di Barra, di Capri, di Casoria, di Frattamaggiore, di Ischia, di Marano, di Portici, di Pozzuoli e di Procida, che saranno tutti accorpati al Giudice di Pace di Napoli.

RILEVATO CHE l'Associazione forense dell'Isola di Ischia in relazione alla ipotizzata soppressione degli uffici giudiziari, ed in particolar modo del Giudice di Pace, rimarcando il rilevante interesse pubblico alla permanenza di tali presidi giudiziari, ha richiesto nell'ambito del rapporto di collaborazione tra enti territoriali e categorie professionali, ai Comuni dell'isola di Ischia di individuare soluzioni idonee a scongiurare la soppressione di tali Uffici Giudiziari e nel contempo ha proclamato per la data del 27

gennaio 2012 lo stato di agitazione e l'astensione da tutte le udienze convocando per tale data l'assemblea degli avvocati ed invitando all'uopo i rappresentanti delle amministrazioni locali.

RICHIAMATO pertanto il verbale della riunione svoltasi presso la sala consiliare del Comune di Ischia in data 19.01.2012 alla presenza dei Sindaci dell'Isola di Ischia o loro delegati, del Presidente del Consiglio Comunale di Ischia, del Consigliere Regionale On. Domenico De Siano e dei vertici dell'Associazione forense nonché di funzionari del Giudice di Pace di Ischia, in cui si è evidenziata la necessità di preservare gli uffici giudiziari esistenti sul territorio dell'isola di Ischia per garantire il diritto fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia.

ATTESO:

- che i Comuni di ISCHIA, BARANO D'ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO, e SERRARA FONTANA, intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 lett. lettera G del D.L.138/2011 (richiamato dall'art.3 comma 2 dello schema di D.Lgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16.12.2011 recante Nuova distribuzione sul territorio degli Uffici del Giudice di Pace in attuazione dell'art.1 comma 2 della Legge 148/2011) che espressamente prevede che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo;
- che i Comuni interessati intendono sottoscrivere apposito accordo di programma per la gestione degli uffici del Giudice di Pace mediante la ripartizione dei costi di gestione e l'assegnazione delle unità di personale necessarie al funzionamento degli stessi uffici, richiedendo alla Regione Campania idonee fonti di finanziamento a valere sul bilancio regionale.
- che in particolare i Comuni dell'Isola di Ischia intendono avvalersi altresì, in considerazione della specificità del territorio e dell'elevatissimo numero di contenziosi dell'ufficio giudiziario, della possibilità di richiedere alla Regione Campania forme di finanziamento per assicurare la permanenza sull'isola dei predetti presidi giudiziari e l'erogazione ai cittadini dei servizi legati alla giustizia.

CONSIDERATO che lo strumento giuridico della <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, e la delega delle funzioni amministrative al Comune di ISCHIA, che opererà quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti è lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico nella situazione data.

CONSIDERATO CHE con successivi atti i Consigli Comunali dei Comuni interessati provvederanno alla approvazione di apposito schema di accordo di Programma e della relativa Convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, e le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati, anche in considerazione di eventuali finanziamenti regionali per l'annualità di riferimento.

RITENUTO, pertanto, in via preliminare di richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace richiedendo altresì alla Regione Campania idonee fonti di finanziamento per far fronte alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nel

territorio dell'Isola di Ischia, dandone comunicazione immediata al competente Ministero della Giustizia.

RITENUTO ancora stabilire la già individuata forma di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace nello strumento giuridico della <CONVENZIONE>, con l'individuazione del Comune di Ischia quale Comune Capofila.

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 276/2000;

CON diciotto voti favorevoli resi dai consiglieri presenti e votanti.

d e l i b e r a

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti di:

- Richiedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. G della Legge 148/2011 il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Ischia, con competenza sull'intera isola richiedendo alla Regione Campania idonee fonti di finanziamento per far fronte alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede, stabilendo che al fabbisogno di personale amministrativo potrà farsi fronte mediante distacco di unità di personale da parte dei Comuni dell'Isola di Ischia, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo;
- 1. STABILIRE che con successivi atti i Consigli Comunali di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, provvederanno alla approvazione di apposito schema di accordo di Programma e della relativa Convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, e le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati, tenuto conto e subordinatamente al reperimento di finanziamenti regionali per l'annualità di riferimento.
- STABILIRE la già individuata forma di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace nello strumento giuridico della <CONVENZIONE>, con l'indicazione del Comune di Ischia quale Comune Capofila
- DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di Programma e la Convenzione all'esito dei procedimenti di approvazione dei relativi schemi;
- INVIARE il presente deliberato agli altri Sindaci dei Comuni dell'Isola perché lo facciano proprio.
- DARSÌ ATTO che il presente provvedimento allo stato non comporta impegno di spesa, che sarà assunto all'atto di approvazione dell' Accordo di programma e della Convezione contenente la ripartizione dei costi fra gli enti interessati ;

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con diciotto voti favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti;


d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.


Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO




Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 01-2012

Il Responsabile



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO